



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

PARERE N. 1/2020

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 14 LUGLIO 2017, RECANTE “INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI ESCLUSIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE DAI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220, NONCHÉ DEI PARAMETRI E REQUISITI PER DEFINIRE LA DESTINAZIONE CINEMATOGRAFICA DELLE OPERE AUDIOVISIVE”

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione telematica del Consiglio del 20 gennaio 2020;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” ed, in particolare, l’articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l’audiovisivo;

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante “Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti”;

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 2019, con cui è stato nominato un nuovo componente del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, in sostituzione di un componente dimissionario;

VISTO l’articolo 14, comma 2, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale “*Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere: a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all’odio razziale; b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005; c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali; d) programmi di informazione e attualità; e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show; f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni; g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; h) programmi televisivi.*”

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, n. 303, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

14 novembre 2016, n. 220, e individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 8 maggio 2018, n. 230, recante “Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 29 novembre 2018, n. 531, recante “Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, sui casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

VISTI i propri pareri n. 3 del 2017, n. 6 del 2018, e n. 7 del 2018, espressi rispettivamente nelle sedute del 2 maggio 2017, del 16 aprile 2018 e del 29 ottobre 2018;

VISTA la richiesta di parere della Direzione generale Cinema e Audiovisivo pervenuta in data odierna sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante “Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

ESAMINATI gli atti:

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

1. In considerazione dell'esplicito riferimento, all'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016, a “*pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni*”, come definite dal decreto legislativo n. 177 del 2005 (TUSMAR), tra le opere escluse dall'ammissione ai diversi benefici previsti dalla legge n. 220, si rileva il rischio che la modifica proposta al decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 303 (Decreto) possa indurre ad applicazioni erronee del disposto legislativo. Le disposizioni richiamate del TUSMAR individuano, infatti, le caratteristiche del messaggio pubblicitario nella finalità promozionale di beni o di servizi dietro versamento di un pagamento o di un compenso. Con la soppressione del punto n. 5 (“*opere audiovisive con contenuti a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista*”) dall'elenco delle opere escluse dai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), del Decreto, si rischia di creare un vulnus nell'impianto normativo. Si esprime pertanto una riserva sull'opportunità della soppressione in questione, richiamando l'Amministrazione ad un'applicazione rigorosa del criterio generale che non consente di ammettere ai benefici le opere a contenuto pubblicitario/promozionale.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

2. Su un piano più generale, in considerazione della novità derivante dall'ammissione ai benefici delle opere di carattere "video-musicale" a fronte di una dotazione invariata delle risorse disponibili, si rileva, nella proposta sottoposta a parere, la mancanza di una stima delle possibili ricadute della modifica in esame. Stante la formulazione onnicomprensiva dell'articolo 14 della legge n. 220 del 2016, che richiama tutte le forme di benefici previsti dalla legge medesima, quali contributi selettivi e automatici nonché incentivi fiscali quali il tax credit, l'inclusione tout court delle opere video-musicali, che sono il prodotto di una filiera industriale del tutto diversa da quella cine-audiovisiva, potrebbe provocare un drenaggio significativo, allo stato non quantificato, di risorse dall'ambito primario a cui sono destinate. Si raccomanda perciò di definire in un apposito decreto da sottoporre a parere di questo Consiglio in quanto attuativo del medesimo articolo 14, previa analisi e valutazione d'impatto da parte dell'Amministrazione, un limite massimo alle risorse assegnabili alle opere video-musicali, da definire in modo puntuale, che non vada a detrimento delle opere cine-audiovisive, e di circoscrivere i benefici ammissibili, limitandoli, ad esempio, ai soli contributi alle attività e alle iniziative di promozione di cui all'articolo 27 della medesima legge n. 220 del 2016.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo

Roma, 20 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Rulli